

Regione Umbria - Giunta Regionale

Prot. Entrata del 19/01/2009
nr. 0008296
Classifica. II.9



REGIONE UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE

0002747 del 20/04/2009

Regione Umbria - Consiglio regionale



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0002747 del 20/04/2009
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 5/2/2/51

Avvocatura Generale dello Stato

Ct. 46751/08 (Avv. De Bellis)

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato
in Roma alla via dei Portoghesi, 12

contro

la **REGIONE UMBRIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-
tempore

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

L'art. 8 comma 2 della L.R. 13.11.2008 n. 16, nella parte in cui introduce nella
L.R. n. 5/2008 l'art. 6 bis che a sua volta introduce l'art. 7 bis nella L.R. n.
36/2007, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 18.12.2008.

* * *

Sul B.U.R. Umbria 14.11.2008 n. 52 è stata pubblicata la Legge Regionale
13.11.2008 n. 16 recante "*Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge
regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di
entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e
art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge
regionale di contabilità*".

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute
nell'art. 8 comma 2 e pertanto propone questione di legittimità costituzionale ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

MOTIVI

*Regione Umbria
Cancell
M. L. L. L. L.
20/4/09*

L'art. 8 della L.R. n. 16/2008 (intitolato *"Integrazioni alla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5"*), al comma 2 così dispone *"Dopo l'articolo 6 della L.R. n. 5/2008, sono inseriti i seguenti:*

«Art. 6-bis

Modifica ed integrazione alla legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 - Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della L.R. n. 36/2007, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti".

Orbene, il nuovo art. 7 bis della L.R. n. 36/2007¹ (come risultante dalla nuova disposizione, che ha inciso non direttamente sulla L.R. n. 36/2007, bensì su una precedente L.R. di modifica della stessa, la n. 5/2008), si pone in palese contrasto con l'art. 23 Cost. secondo cui *"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*.

L'avere previsto la possibilità di disciplinare *"le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni"* dei tributi *"attribuiti"* alla Regione mediante una fonte regolamentare, anziché con una legge regionale, viola la riserva di legge contenuta nel citato art. 23 Cost.

La Corte ha infatti precisato che *«Tale parametro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, configura una riserva di legge di carattere "relativo", nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione (sentenza n. 67 del 1973 e n. 507 del 1988) purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l'attività*

¹ La L.R. 24.12.2007 n. 36 recante *"Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria"* è pubblicata nel B.U. Umbria 27 dicembre 2007, n. 56.

dell'amministrazione (sentenze n. 507 del 1988, n. 182 del 1994, n. 180 del 1996, n. 105 del 2003)» (Corte Cost.le sentenza 14.6.2007 n. 190).

Nella fattispecie nessun criterio viene introdotto per escludere o limitare la discrezionalità dell'attività regolamentare che dovrebbe disciplinare le esenzioni di tutti i tributi "attribuiti" alla Regione, non potendosi ritenere tale il generico riferimento, contenuto nella norma censurata, al *"rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario"*.

Per effetto della disposizione impugnata si viene quindi ad attribuire ad un organo esecutivo quale la Giunta regionale (a cui l'art. 39² dello Statuto della Regione Umbria approvato con L.R. 16.4.2005 n. 21 demanda a competenza ad emanare regolamenti), una competenza ad intervenire (mediante la disciplina di esenzioni) sulla *"concreta entità"* di un numero indefinito di tributi che la Costituzione vuole assegnata al potere legislativo; e ciò senza introdurre alcun tipo di criterio atto ad impedire una discrezionalità amministrativa sostanzialmente senza limiti.

Resta ovviamente impregiudicata la questione dell'esistenza del potere di introdurre agevolazioni fiscali, anche con il corretto strumento dell'atto legislativo, su tributi che non possono considerarsi *"propri"* della Regione.

A tale riguardo, com'è noto, la Corte ha costantemente affermato che tributi propri previsti dall'art. 119 comma 2 Cost. sono soltanto i *"tributi istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei principi del coordinamento con il sistema tributario statale"* (Corte Cost. sentenza 26.9.2003 n. 297).

Se il riferimento contenuto nella L.R. impugnata ai *"tributi ad essa attribuiti"* è tale da ricomprendere anche i tributi statali il cui gettito sia stato destinato alle regioni, si porrebbe anche un problema di violazione delle

² L'art. 39 dello Statuto (*"Potestà regolamentare"*), così dispone *"La potestà regolamentare di esecuzione o di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva. Il Consiglio con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento stesso"*.

competenze statali, laddove la Regione andasse a disciplinare il regime delle esenzioni degli stessi tributi.

Ma una tale valutazione non potrà che essere fatta in sede di esame dei singoli interventi legislativi, alla luce delle disposizioni statali che disciplinano ciascun tributo, tenuto conto della possibilità che tali disposizioni possono prevedere, nei vari casi, un potere di intervento del legislatore regionale, eventualmente anche in materia di esenzioni.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 8 comma 2 della L.R. 13.11.2008 n. 16, nella parte in cui introduce nella L.R. n. 5/2008 l'art. 6 bis a sua volta introduttivo dell'art. 7 bis della L.R. n. 36/2007, per i motivi illustrati nel presente ricorso.

Con l'originale notificato del ricorso si depositerà estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 18.12.2008.

Roma, 12 gennaio 2009

Gianni DE BELLIS

AVVOCATO DELLO STATO

